



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 DEL 24-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **Aprile**, alle ore **18:00**, presso la Sala delle Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
MONTI ALESSANDRO	X	
GNOCCHI MARIA ROSA	X	
SABATELLA MARCO		X
VITALE EMANUELE	X	
MELFI DANIELA	X	
TAMBURINI MASSIMO	X	
RUFFONI LUCA	X	

Componente	Presente	Assente
FERRARI FILIPPO	X	
LOMBARDI MANUELA		X
BONECCHI CARLA		X
FARINA ALFREDO		X
SIMO MARIANA		X

Numero totale PRESENTI: **7** – ASSENTI: **5**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSANDRO MONTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto l'imposta unica comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, e ne ha previsto l'articolazione in tre diverse entrate, IMU, TASI e TARI;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la disciplina della TARI è contenuta nei commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo nel settore del ciclo dei rifiuti, tra cui *“predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati gli atti assunti dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed in particolare:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione n. 57/2020/R/rif del 03/03/2020 che ha previsto semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determina n. 2/2020 - DRIF del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 che ha avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti (MTR-2), valido dal 2022 al 2025, e con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 459/2021/R/rif del 26/10/2021 che ha precisato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determina n. 2/2021 - DRIF del 04/11/2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, che ha altresì chiarito aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022, con la quale è stato adottato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- la deliberazione n. 68/2022/R/rif del 22/02/2022 avente ad oggetto “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione n. 385/2023/R/rif del 03/08/2023, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023 avente ad oggetto l'istituzione di sistemi di

perequazione nel settore dei rifiuti urbani;

- la deliberazione n. 387/2023/R/rif del 03/08/2023, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

- la deliberazione n. 389/2023/R/rif del 03/08/2023 rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che ai sensi dell'art. 1.1. “[...] reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento [...]”;

- la determina n. 1/2023 - DTAC del 06/11/2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e n. 389/2023/R/rif;

- la deliberazione n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025, recante “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, che disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo che il piano debba essere predisposto dal gestore del servizio rifiuti, poi validato dall'Ente territorialmente competente, o da soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, e rimette all'ARERA il compito di approvarlo dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Rilevato che l'Ente territorialmente competente è definito nell'Allegato A alla citata deliberazione n. 363/2021/R/rif come “*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*”;

Dato atto che, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Baveno, l'Ente di governo dell'Ambito è il Consorzio Rifiuti del VCO istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2018;

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2024-2025 del Comune di Baveno, validato dall'ETC Consorzio Rifiuti del VCO con deliberazione di Assemblea Consortile n. 13 del 19.04.2024, di cui il Consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 18 del 30.04.2024;

Considerato che la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 deve avvenire in conformità al PEF come sopra approvato;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prescrive che con le tariffe della tassa sui rifiuti deve essere in ogni caso assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato che in base al Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2025, risulta un costo complessivo di gestione del servizio rifiuti pari ad €. 1.754.134,00, di cui €. 841.649,00 per costi variabili ed €. 912.485,00 per costi fissi;

Tenuto conto che dal totale del PEF è già stato applicato in detrazione il contributo CONAI di competenza dell'anno 2025 di €. 58.414,00 al fine di impedire il superamento del limite massimo di crescita delle tariffe;

Considerato che alla copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti concorreranno la somma

trasferita dal Ministero dell'Istruzione a titolo di contributo per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007 di circa €. 3.000,00 e le altre entrate stanziare in Bilancio per il recupero evasione della tassa sui rifiuti pari a stimati €. 15.000,00, riducendo così i costi a carico delle utenze;

Dato atto che quindi la base di riferimento per il calcolo delle tariffe TARI per l'anno 2025 viene complessivamente quantificata in €. 1.736.134,00;

Considerato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 – “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. n. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999, l'ente locale deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- la percentuale di costo a carico delle utenze domestiche per l'anno 2025 è del 48% e quella a carico delle utenze non domestiche del 52%;
- le tariffe vengono determinate moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Dato atto che le tariffe sono calcolate attraverso un apposito simulatore, con applicazione di coefficienti conformi alla normativa vigente di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2025, di cui alle tabelle allegate al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le tariffe in approvazione rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e di cui all'art. 4 della deliberazione n. 389/2023/R/RIF, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Rilevato un incremento della tassa sui rifiuti delle utenze non domestiche di cui alle categorie 16-17-20;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che riconosce al comune la possibilità di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- l'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sancisce “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta [...]*”;

· il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.07.2020, modificato con atti n. 25 del 30.06.2021, n. 57 del 22.12.2022, n. 8 del 25.03.2024 e n. 9 del 24.04.2025, che all'articolo 26 riconosce al Consiglio comunale la facoltà di applicare ulteriori agevolazioni/riduzioni in favore sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico;

Valutato opportuno riconoscere, per l'anno 2025, una riduzione a favore delle categorie 16-17-20 al fine di attenuare l'impatto economico subito da dette utenze a causa dell'aumento delle tariffe, finanziando il 50% dell'incremento con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visti:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con deliberazione da assumere entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, che prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, dunque successivamente al termine ordinario di approvazione del bilancio;
- il secondo periodo del citato comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, che stabilisce che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione, fattispecie che non ricorre per l'anno 2025;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge n. 58/2019, che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021, con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio dell'atto tramite il Portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia [...]"* e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Rilevato che il tributo provinciale è applicato alla TARI nella misura del 5% fissata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola;

Vista la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023 che, a far data dal 1° gennaio 2024,

ha istituito le seguenti voci perequative di costo che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) componente *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad €. 0,10 per utenza per anno;
- b) componente *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad €. 1,50 per utenza per anno;

Vista altresì la deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 che ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif, istituendo una nuova componente perequativa unitaria *UR3,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Considerato che sia l'Anci che l'IFEL hanno richiesto all'Autorità il rinvio dell'applicazione della componente perequativa riferita al bonus sociale per i rifiuti all'anno 2026, definendo le regole nei prossimi mesi e consentendo così l'adeguamento degli uffici dei comuni entro la fine dell'anno corrente;

Visto l'articolo 29 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, che prevede che il pagamento del tributo debba essere effettuato in n. 3 rate, o in rata unica, secondo le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe;

Ritenuto, a causa delle criticità derivanti dall'applicazione della nuova componente perequativa relativa al bonus sociale TARI e in attesa di chiarimenti in merito alla sua applicazione, rimettere alla Giunta comunale la definizione del calendario per l'assolvimento dei versamenti della TARI per l'anno 2025;

Richiamata la propria deliberazione n. 44 del 19/12/2024 con la quale questo Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, anno 2025;

Visti:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.07.2020;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.07.2020, modificato con atti n. 25 del 30.06.2021, n. 57 del 22.12.2022, n. 8 del 25.03.2024 e n. 9 del 24.04.2025;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000.

Tutto ciò premesso;

Udite le dichiarazioni di voti che si riportano:

Ruffoni per il gruppo "Baveno in Comune": Favorevole;

CON VOTI favorevoli n. 7 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2025, riportate nelle tabelle allegate al

presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, dando al contempo atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata con il presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani validato dall'ETC Consorzio Rifiuti del VCO con deliberazione di Assemblea Consortile n. 13 del 19.04.2024;

4) Di dare atto che alle tariffe della TARI deve essere sommato l'importo del tributo provinciale per la tutela, protezione ed igiene dell'ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola nella misura del 5%;

5) Di dare atto che, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI e al TEFA, sono dovute le componenti perequative istituite con la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023, come specificate in premessa, che saranno riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e destinate alle finalità per cui sono rimosse;

6) Di stabilire solo per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, una riduzione a favore delle categorie 16-17-20 al fine di attenuare l'impatto economico subito da dette utenze a causa dell'aumento delle tariffe, finanziando il 50% dell'incremento con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

7) Di rimettere alla Giunta comunale la definizione del calendario per l'assolvimento dei versamenti della TARI per l'anno 2025;

8) Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2025,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 16-04-2025

Il Responsabile del Servizio
TRUSCELLO MARTINA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 16-04-2025

Il Responsabile del Servizio
TRUSCELLO MARTINA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.11 DEL 24-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 08-05-2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 23-05-2025,

Addì, 08-05-2025

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

TARIFE TARI ANNO 2025 - UTENZE DOMESTICHE

Approvate con deliberazione del C.C. n. 11 in data 24.04.2025

		Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €.
Domestiche residenti			
	n' componenti nuclei familiari		
	1	1,0293	60,4717
	2	1,2008	108,8491
	3	1,3233	139,0849
	4	1,4214	133,0377
	5	1,5194	175,3679
	6	1,5929	205,6038
	oltre 6 componenti	1,5929	205,6038
Domestiche non residenti			
Abitazioni fino a 30 mq.	2	1,2008	108,8491
Abitazioni oltre 30 mq.	3	1,3233	139,0849

TARIFFE TARI ANNO 2025 - UTENZE NON DOMESTICHE

Approvate con deliberazione del C.C. n. 11 in data 24.04.2025

		Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €/mq	TARIFFA TOTALE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,0375	1,2508	2,2883
2	Campeggi, distributori carburanti	1,5053	1,7957	3,3010
3	Stabilimenti balneari	1,2816	1,5486	2,8302
4	Esposizioni, autosaloni	0,8747	1,0572	1,9319
5	Alberghi con ristorante	2,7055	3,2550	5,9605
6	Alberghi senza ristorante	1,8511	2,2305	4,0816
6 A	B&B locazioni brevi	1,7494	2,2305	3,9799
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,2987	2,7695	5,0682
9	Banche ed istituti di credito	1,1799	1,4235	2,6034
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,2580	2,7159	4,9739
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,0920	3,7076	6,7996
12	Attiv.artigian. tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettric, parrucch.)	2,1156	2,5313	4,6469
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,3597	2,8232	5,1829
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,8511	2,2335	4,0846
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,2173	2,6564	4,8737
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	9,8457	11,8138	21,6595
17	Bar, caffè, pasticceria	7,4046	8,8804	16,2850
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,8415	5,8220	10,6635
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12,3274	14,8067	27,1341

COMUNE DI BAVENO
PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA (VB)
VERBALE DEL REVISORE

VERBALE N. 8/2025	PARERE DEL REVISORE SU PROPOSTA DI APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER ANNO 2025
-------------------	---

Il Revisore ha esaminato la documentazione relativa alla proposta di adozione delle TARIFFE TARI 2025 coerenti con il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2024-2025 del Comune di Baveno, validato dall'ETC Consorzio Rifiuti del VCO con deliberazione di Assemblea Consortile n. 13 del 19.04.2024, di cui il Consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 18 del 30.04.2024.

- Il PEF prevede per il 2025 una spesa di **euro 1.754.134,00**, di cui euro 841.649,00 per costi variabili ed euro 912.485,00 per costi fissi;
- Figurano Quota ricavi dal consorzio già in detrazione nell'ammontare TaRi di **euro 58.414,00**;
- per l'anno 2025 con la tariffa calcolata, il Comune copre i costi per euro 1.736.134,00;
- Concorrono alla copertura delle spese la somma trasferita dal Ministero dell'Istruzione a titolo di contributo per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007 di circa euro 3.000,00 e le altre entrate stanziare in Bilancio per il recupero evasione della tassa sui rifiuti pari a stimati euro 15.000,00, riducendo così i costi a carico delle utenze;
- sulla base dei dati PEF 2025, il Comune stabilisce le Tariffe TARI 2025 a copertura integrale dei costi del servizio oggetto ora di delibera. Alle tariffe TARI deve essere sommato l'importo del tributo provinciale per la tutela, protezione ed igiene dell'ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola nella misura del 5%;
- il Comune intende rimettere alla Giunta comunale la definizione del calendario per l'assolvimento dei versamenti della TARI per l'anno 2025;
- Le tariffe TARI sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi.

Visti ed esaminati i documenti, i pareri di regolarità tecnica e contabile, il recepimento da parte del Comune di BAVENO del PEF 2024-2025, avuti opportuni chiarimenti dall'Ente, considerato che spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova

copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027,
considerato che la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno
2025 avviene in conformità al PEF approvato,
il Revisore esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta della Giunta al Consiglio Comunale avente ad oggetto: APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

Torino 22/04/2025

L'Organo di Revisione
Dott. Carlo DELLA CHIESA POMA